

TARIFFE

SULL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA



E SUL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- AGGIORNATE AL
- DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 12 DEL 21.03.2017
- IN APPLICAZIONE ALL'ART. 36 comma 2 D. LGS. N. 507/1993

COMUNE DI CERDA



COMUNE DI CERDA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

I) TARIFFA SULLA PUBBLICITA'

A) PUBBLICITA' ORDINARIA (Art. 12 d. lgs. 507/93)

Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto nei successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è stabilita in **€ 17,043** (*primo comma*).

Per la pubblicità definita nel precedente capoverso, che abbia durata inferiore a 3 mesi, si applica per ogni mese o frazione di esso, la tariffa stabilita in 1/10 della precedente, pari a **€ 1,704** (*secondo comma*).

Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto di terzi, di manifesti e/o oggetti aventi pari finalità su apposite strutture adibite alla propria esposizione, si applica l'imposta sulla base della superficie degli impianti stessi, con le modalità previste dai precedenti capoversi (*terzo comma*).

Per la pubblicità effettuata con le previsioni dei capoversi precedenti la cui superficie totale del messaggio e/o dei messaggi, sia compresa tra 5,50 e 8,50 metri quadri l'imposta stabilita è maggiorata del 50% rispettivamente, mentre se sia superiore a 8,50 metri quadri l'imposta prevista è maggiorata del 100% (quarto comma).

Le maggiorazioni e le riduzioni dell'imposta sono applicate con le limitazioni di cui all'art. 7 commi 2, 6, 7 del D. Lgs. 15 Novembre 1993 n. 507:

- le superfici inferiori ad un 1 quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a ½ metro quadro; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a 300 cm quadrati.
- Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni sono cumulabili.
- **Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%.**

B) PUBBLICITA' EFFETTUATA TRAMITE VEICOLI (Art. 13 d. lgs. 507/93)

Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o a favore di terzi, all'interno e/o all'esterno di veicoli in genere (compresi ad esempio vetture autofilotranviarie o mezzi nautici) di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità sulla base della superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati (su ogni singolo veicolo), secondo le modalità previste dal primo comma del precedente articolo A).

E' dovuta l'imposta maggiorata secondo i criteri di cui al quarto capoverso dell'art. A); per la pubblicità effettuata sulla base della superficie ivi indicata (*primo comma*).

Per l'utilizzo di veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio, per i veicoli adibiti a pubblici servizi di linea interurbana, l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio, rispettivamente l'inizio e la fine della corsa, per i veicoli di uso privato, l'imposta è dovuta al Comune presso cui il proprietario dello stesso mezzo, ha la residenza anagrafica o la sede legale (*secondo comma*).

Per la pubblicità effettuata su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto a proprio uso per conto proprio, l'imposta è dovuta per anno solare, al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatarî che alla data del 1 Gennaio di ciascun anno o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo le seguenti tariffe:

- Autoveicoli con portata **superiore a 3.000 kg € 111,555**
- Autoveicoli con portata **inferiore a 3.000 kg € 74,370**

- Autoveicoli o motoveicoli **non compresi nelle due precedenti categorie € 37,185**
Per i veicoli circolanti con rimorchi, la tariffa di cui sopra è maggiorata del 100% (*terzo comma*)

Per la pubblicità effettuata su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto a proprio uso per conto proprio non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa a condizione che tali indicazioni non siano apposte in numero superiore a 2 e che ogni iscrizione non abbia una superficie superiore a ½ metro quadro (*quarto comma*).

Le maggiorazioni e le riduzioni dell'imposta sono applicate con le limitazioni di cui all'art. 7 commi 2, 6, 7 del D. Lgs. 15 Novembre 1993 n. 507:

- le superfici inferiori ad un 1 quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a ½ metro quadro; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a 300 cm quadrati.
- Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni sono cumulabili.
- **Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%.**

C) PUBBLICITA' EFFETTUATA CON : (art. 14 d. lgs. 507/93) PANNELLI LUMINOSI

Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromagnetico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare è fissata in **€ 49,580** (*primo comma*).

Per la pubblicità, di cui al presente primo capoverso di durata non superiore a 3 mesi, si applica per ogni mese o frazione di esso l'imposta pari ad 1/10 di quella ivi previste, **€ 4,958** (*secondo comma*).

Per la pubblicità prevista dal primo e dal secondo capoverso del presente articolo C), per conto proprio dall'impresa, si applica l'imposta in misura pari alla ½ delle rispettive tariffe (*terzo comma*).

PROIEZIONI

Per la pubblicità effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche su schermi o pareti riflettenti, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, la tariffa per l'imposta sulla pubblicità è fissata in **€ 3,099**, per ogni giornata (*quarto comma*).

Qualora la pubblicità di cui al precedente capoverso abbia durata superiore a 30 giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera di **€ 1,549** cioè la ½ di quella prevista nel precedente capoverso (*quinto comma*).

D) PUBBLICITA' CON STRISCIONI E SIMILI (art. 15 d. lgs. 507/93)

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta per ciascuno metro quadrato e per ogni periodo di esposizione fino a 15 giorni, è pari a **quella prevista dal 1° capoverso dell'art. A)** (*primo comma*).

E) PUBBLICITA' VARIA: (art. 15 d. lgs. 507/93) CON AEROMOBILI E PANNELLI FRENATI

Per la pubblicità effettuata mediante l'utilizzo di aeromobili con scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti e/o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta pari a **€ 74,370** (*secondo comma*).

Per la pubblicità eseguita con pallone frenati e simili, si applica l'imposta sulla base della ½ della tariffa prevista dal precedente capoverso del presente articolo F), cioè **€ 37,185**.

CON DISTRIBUZIONE DI MANIFESTI, VOLANTINI, DEPLIANTS E SIMILI

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con l'ausilio di veicoli, di manifestini, volantini, depliants o di altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelle o altri mezzi pubblicitari, è dovuta per ciascuna persona impegnata nella distribuzione o effettuazione e per ogni giorno o frazione di esso, indipendentemente dalla misura dei pubblicitari o della quantità di materiale distribuito, l'imposta è pari a € **3,099**. (*quarto comma*).

CON APPARECCHI AMPLIFICATORI

Per la pubblicità effettuata con apparecchi amplificatori e simili per ciascuno dei punti di esercizio pubblicitario e per ciascuno del giorno o frazione di esso, l'imposta è fissata in € **9,30** (*quinto comma*).

F) RIDUZIONE DELL'IMPOSTA (art. 16 d. lgs. 507/93)

Le rispettive tariffe previste nel presente tariffario sono **ridotte della ½** nei casi di:

- Pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro tipo di Ente che nello Statuto non abbia scopo di lucro;
- Pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, religiose, filantropiche da chiunque realizzate con il Patrocinio e la partecipazione di Enti Pubblici territoriali;
- Pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e manifestazioni legate alla beneficenza.

G) ESENZIONE DELL'IMPOSTA (art. 17 d. lgs. 507/93)

Sono **esenti** dall'imposta sulla pubblicità:

- se realizzata all'interno di locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari (ad eccezione delle insegne) esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di ½ metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di ½ metro quadro e quelli riguardante la locazione o la vendita di immobili sui quali sono affissi purchè di superficie non superiore ad ¼ di metro quadrato;
- la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo purchè si riferiscano alle rappresentazioni in programmazione;
- la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, purchè esposte sulle sole facciate esterne delle edicole e nelle vetrine e/o sulle porte di ingresso ove si effettua la vendita;
- la pubblicità esposta all'interno delle stazioni di servizio di trasporto pubblico di ogni genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto ovvero le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengono informazioni relative al servizio medesimo;
- la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi ad eccezione dei battelli;
- la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici territoriali;
- le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non persegua scopo di lucro;
- le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di leggi o di regolamenti, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il ½ metro quadrato di superficie.

II) TARIFFE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

H) DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (art. 19 d. lgs. 507/93)

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascuno dei fogli di dimensioni fino a cm 70 x 100 è prevista con le modalità che seguono:

- **fino a 10 giorni € 1,549**
- **per ogni periodo di 5 giorni o frazione di esso, successivo al 10° giorno € 0,465**

Per ogni commissione **inferiore a 50 fogli il diritto di cui sopra è maggiorato del 50%** (terzo comma).

Per i manifesti **costituiti da 8 fogli fino a 12 fogli, il diritto è maggiorato del 100%** (quarto comma).

Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità, si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

I) AFFISSIONI DI URGENZA, NOTTURNE, FESTIVE (art. 22 d. lgs. 507/93)

Per il servizio di affissioni richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o richiesto entro i 2 giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale ovvero per le ore notturne (dalle ore 20,00 alle ore 7,00) o nei giorni festivi è dovuta la **maggiorazione del 10% del diritto previsto**, con un minimo di € 38,734 per ciascuna commissione (non comma).

L) RIDUZIONE DEL DIRITTO DI AFFISSIONE (art. 20 d. lgs. 507/93)

La tariffa per il pagamento del diritto delle pubbliche affissioni è **ridotta al 50%** nei casi di:

- manifesti relativi in via esclusiva allo Stato e gli Enti Pubblici territoriali che non rientrano nei casi per i quali è invece prevista l'esenzione totale;
- manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia nello Statuto lo scopo del lucro;
- manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche, religiose da chiunque realizzate aventi il Patrocinio o la partecipazione degli Enti Pubblici territoriali;
- manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, spettacoli viaggianti e a manifestazione di carattere di beneficenza;
- manifesti relativi agli annunci mortuari.

M) ESENZIONI DAL DIRITTO DI AFFISSIONE (art. 21 d. lgs. 507/93)

La tariffa per il pagamento del diritto delle pubbliche di affissione **non è dovuta** nei casi di:

- manifesti relativi alle attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva ed esposti nell'ambito del proprio territorio;
- manifesti relativi ad Autorità militari per le iscrizioni nelle liste, per le chiamate e per i richiami alle armi;
- manifesti relativi allo Stato, alle Regioni ed alle Provincie/Consorzi/Città metropolitane e simili, in materia di tributi;
- manifesti relativi alle Autorità di Polizia in materia di Pubblica Sicurezza;
- manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di Referendum, Elezioni Politiche, Elezioni per il Parlamento Europeo e per le Regioni e le Amministrative;
- manifesti relativi a contenuti la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- manifesti relativi a corsi scolastici e professionali gratuiti e regolarmente autorizzati.